



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

Delibera n. 180 del 26 febbraio 2020

concernente l'attività di vigilanza in merito a incompatibilità del Segretario generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del comune di [omissis] e Presidente del Nucleo di valutazione presso lo stesso Comune.

Riferimenti normativi: legge 6 novembre 2012, n. 190;

Parole-chiave: "RPCT"; "Nucleo di valutazione" "incompatibilità"

"Non massimabile"

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 26 febbraio 2020;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni;

visto il PNA 2018 di cui alla deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;

visto il PNA 2019 di cui alla deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;

visto il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, emanato dal Consiglio dell'Autorità in data 29 marzo 2017;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

È pervenuto all'Autorità il carteggio intercorso tra l'Amministrazione comunale di [omissis] ed il Movimento Civico [omissis] avente ad oggetto la incompatibilità del SG/RPCT a ricoprire anche le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione presso lo stesso Comune e l'incremento del compenso dei componenti esperti esterni del Nucleo in presunta violazione dell'art. 6, comma 3, del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. La segnalazione è indirizzata anche alla Procura regionale della Corte dei conti.

L'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione, con riferimento agli aspetti di competenza, è intervenuto nella vicenda ribadendo, nella comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza, le indicazioni impartite dall'Autorità nel PNA 2018 e nel PNA 2019.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Il Presidente*

In evasione alla comunicazione dell'Ufficio, è pervenuta la risposta del Sindaco di [omissis] che si è riportato ai contenuti del PTPCT 2020-2022, approvato con deliberazione giuntale n.10/2020, in particolare, al paragrafo 7 della premessa introduttiva che reca precisazioni in merito alle motivazioni della scelta operata dal Comune per motivare la coincidenza tra il ruolo RPCT e di Presidente del nucleo di valutazione comunale.

Ritenuto in diritto

L'Autorità ha, a suo tempo, rilevato che in generale in tutti i Comuni, il Segretario è spesso componente anche del Nucleo di valutazione; come è noto la particolare situazione è stata oggetto di apposito Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018 trasmesso al Governo e al Parlamento.

L'Autorità, con deliberazione n. 1074/2018 (PNA 2018), ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. In caso di coincidenza, il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte dell'amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge 190/2012, in caso di omissione.

La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l'imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

Tuttavia, la stessa deliberazione n.1074/18 prevedeva che «Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l'Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all'astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente».

La deliberazione 1064/2019 (PNA 2019), sul solco di quanto precedentemente evidenziato, ha considerato che «il Segretario generale è *di norma* anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili, ad esempio le attestazioni sulla trasparenza, controllare proprio l'operato del RPCT»; pertanto, atteso che la normativa vigente potrebbe dare luogo a conflitti di interesse, «ANAC auspica che gli enti locali di piccole dimensioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni di OIV»



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

Nella sua risposta il Sindaco, riferendosi alle note del Movimento Civico [omissis], ha puntualizzato che la deliberazione ANAC n.1074/2018 e la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia n. 103/2019, citate dai segnalanti, mirano a tutelare l'obiettività della valutazione dell'attività dei dirigenti da parte di soggetti che siano espressione degli organi di indirizzo politico dell'ente (quale è lo stesso Segretario comunale); a parere del Sindaco, la tutela di principio, però, sembra apparire evidenziata in termini di opportunità, non di vigenza di inderogabile ed espresso divieto legale, soprattutto nella parte, in cui la deliberazione della Sezione di Controllo pugliese pone in risalto la circostanza che formale divieto incombe nel caso di costituzione dell'Organismo di valutazione (non del Nucleo) e che la normativa generale di principio, in termini di applicabilità al Nucleo di valutazione, è suscettibile di interpretazione estensiva, non di letterale imperatività.

La tutela normativa in termini di indipendenza e terzietà delle attività in esame, a parere del Sindaco, è garantita con la composizione del Nucleo di valutazione in sede locale che non è né monocratica e coincidente con il solo Segretario comunale, né è previsto il voto prevalente del Segretario. Del resto, proprio la circostanza che alcuni fra gli obiettivi assegnati, in via trasversale, a più dirigenti, coincidano con attività connesse alla realizzazione del piano di prevenzione della corruzione, ha ispirato, a detta del Sindaco, l'impostazione adottata dal comune di [omissis], atta a garantire attraverso il Segretario generale, titolare dei due incarichi, un più intenso raccordo delle attività in parola, in termini di impulso alla inerente realizzazione ed alla relativa verifica.

Al riguardo l'Ufficio istruttore ha rilevato che ambo le deliberazioni dell'ANAC depongono nel senso di un'inopportunità della concentrazione in un unico soggetto dei due ruoli in parola, non essendo prevista un'espressa disposizione normativa di divieto in tal senso per i Comuni in cui è presente il Nucleo e non l'Organismo di valutazione.

La citata deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia ha manifestato l'avviso di una *difficoltosa conciliabilità* della contemporanea intestazione al medesimo Segretario, oltre delle funzioni di RPCT, anche di componente del Nucleo di valutazione o dell'organo diversamente nominato.

Pertanto, la coincidenza nella medesima persona delle funzioni di SG/RPCT e componente di Nucleo di valutazione è da ritenersi non ammissibile a meno che non ricorrano le condizioni di: *a)* impossibilità di tenere distinti i ruoli da evidenziarsi in apposita motivazione; *b)* ci si riferisca a piccoli comuni; *c)* il Nucleo di Valutazione abbia carattere collegiale; *d)* il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.

Con riferimento a:

- *impossibilità di tenere distinti i ruoli da evidenziarsi in apposita motivazione*, la risposta del Sindaco fa riferimento a quanto previsto nel paragrafo 7 del PTPCT 2020-2022, denominato appunto "Coincidenza tra il Responsabile anti-corruzione e Presidente Nucleo di Valutazione", per il quale «l'attività di monitoraggio contestuale e coordinata dei risultati della valutazione dell'attività dirigenziale e di quelli inerenti alle politiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, hanno trovato all'atto dell'avvio delle politiche di prevenzione della corruzione ampia e proficua interrelazione attraverso la coincidenza in un unico soggetto della titolarità dell'incarico di Garante della prevenzione e di Presidente del Nucleo di valutazione; tanto, in termini di pieno raccordo tra vertice e personale di categoria dirigenziale».

Nella nota di riscontro del Sindaco si legge che «allo stato la dirigenza dell'ente, a causa dei pensionamenti intervenuti, si è ridotta ad una sola unità a tempo indeterminato, di profilo professionale tecnico, e



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

ulteriori due unità, a tempo determinato, di cui una soltanto di profilo amministrativo, con ovvia difficoltà di individuazione di adeguato sostituto, l'Amministrazione Comunale ha inteso mantenere ancora il riferito assetto»;

- *piccoli comuni*, il comune di [omissis] conta circa 16.000 abitanti; la deliberazione ANAC n.831/2016, in occasione della valutazione dei PTPC dei piccoli comuni, si è basata sull'analisi del campione di PTPC 2016 costituito da 39 comuni ≤ a 5.000 abitanti; 21 con popolazione tra i 5.000 fino a 15.000 abitanti;

- il *Nucleo di Valutazione ha carattere collegiale*, il Nucleo di valutazione del comune di [omissis] è composto da tre membri;

il *RPCT non ricopre il ruolo di Presidente*, il RPCT del comune di [omissis] è anche il Presidente del Nucleo; al suo voto, tuttavia, non è riservato maggior valore rispetto a quello degli ulteriori componenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di ribadire la inopportunità della concentrazione in un unico soggetto dei due ruoli SG/RPCT e Presidente del Nucleo di valutazione

RACCOMANDA

l'Amministrazione, tenuto conto delle motivazioni addotte dal Sindaco circa l'impossibilità di tenere distinti i ruoli di SG/RPCT e Presidente del nucleo di valutazione a causa della carenza di figure professionali ulteriori, idonee a svolgere il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione ovvero di RPCT, di procedere alla revisione della composizione dell'organo in questione in caso di futura acquisizione all'organigramma dell'ente di idonea professionalità.

DISPONE

di dare comunicazione della deliberazione al Sindaco e al RPCT del comune di [omissis] e al Movimento Civico [omissis].

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2020
Il Segretario, *Maria Esposito*